

Edizione di mercoledì 1 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

L'ammortamento "alla francese" è anatocistico?

di **EVOLUTION**

LAVORO E PREVIDENZA

Esonero contributivo per i soggetti iscritti all'Inps: gli ultimi chiarimenti

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta su beni strumentali: tardiva interconnessione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

FINANZA AGEVOLATA

Credito d'imposta Canoni di Locazione - Evoluzione normativa

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Via Libera Cloud il software integrato con i servizi Euroconference

di **TeamSystem**

ENOGASTRONOMIA

Il peperone di Carmagnola: eccellenze italiane e turismo

di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

L'ammortamento "alla francese" è anatocistico?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Numerosi scritti qualificano l'ammortamento "alla francese" come intrinsecamente anatocistico. Su quali considerazioni si fondano queste conclusioni? Tale affermazione deve ritenersi sempre valida?

Il piano di ammortamento "alla francese" è una tipologia di piano di ammortamento di un finanziamento caratterizzato dal fatto di garantire il mantenimento di una rata costante nel tempo, così che il mutuatario possa conoscere l'entità della rata di rimborso e di conseguenza pianificare finanziariamente l'impegno preso.

Ogni rata, con la periodicità convenzionalmente prevista, è costituita dalla componente di capitale destinata a rimborsare la somma mutuata e dalla quota interessi che remunera la disponibilità della somma finanziata.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



LAVORO E PREVIDENZA

Esonero contributivo per i soggetti iscritti all'Inps: gli ultimi chiarimenti

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI E IL MODELLO 231

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto la **Legge di bilancio 2021** ha previsto un **esonero parziale**, nel **limite massimo individuale di 3.000 euro** su base annua, dal pagamento dei **contributi previdenziali** dovuti dai **lavoratori autonomi** e dai **professionisti** iscritti alle **gestioni previdenziali dell'Inps** e dai **professionisti iscritti alle Casse private**.

Possono beneficiare del **parziale esonero contributivo** i seguenti **soggetti**:

- a) **lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e **lavoratori iscritti alla Gestione separata** e che dichiarano redditi ai sensi dell'[articolo 53, comma 1, Tuir](#). Sono compresi i **lavoratori soci di società** e i **professionisti componenti di studio associato**;
- b) **professionisti iscritti** agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al **D.Lgs. 509/1994** (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e **D.Lgs. 103/1996** (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).
- c) **medici, infermieri e altri professionisti e operatori** di cui alla **L. 3/2018**, già **collocati in quiescenza** e **assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19**.

Il presente contributo si concentra sui **soggetti iscritti alle gestioni Inps**.

Esonero contributivo Inps: riferimenti normativi e di prassi

D.M. 17.05.2021

Con il Decreto in esame sono state individuate le **modalità attuative dell'agevolazione in esame**. Sul punto si rinvia al precedente contributo "[Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi](#)"

[Circolare Inps](#)

Con la richiamata circolare sono stati forniti **chiarimenti** in merito all'esonero

[124/2021](#)

contributivo previsto a favore dei **soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps**

[Messaggio n. 2909 del 20.08.2021](#)

Con apposito messaggio Inps è stata comunicata la **data a decorrere dalla quale è possibile presentare telematicamente la domanda** di esonero da parte dei soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps (**25.08.2021**).
Si ricorda che la presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza **entro il 30.09.2021**.

L'esonero è riconosciuto ai soli soggetti con **posizione aziendale Inps attiva alla data del 31.12.2020**; di conseguenza risultano **esclusi** dal beneficio i **soggetti che hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2021**.

Nella **tabella di sintesi** di seguito richiamata si indicano i **requisiti** affinché i lavoratori iscritti all'Inps possano accedere all'esonero contributivo, con **evidenza di alcuni chiarimenti** offerti con la [circolare Inps 124/2021](#).

Requisiti

1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019

Note e chiarimenti

Non devono verificare il rispetto di questo requisito i **soggetti iscritti nel corso dell'anno 2020** e con inizio attività nello stesso anno.

Nessuna ulteriore previsione, ad oggi, è invece riservata ai soggetti che **hanno iniziato l'attività nell'anno 2019**, per i quali, quindi, **la verifica della riduzione del fatturato potrebbe costituire uno "sbarramento" importante**.

Se l'attività è svolta **sia in modo individuale** sia con la **partecipazione a studi/società**, il calo del fatturato va verificato con riferimento all'**attività individuale**.

Se l'attività è svolta **in più studi/società** il requisito deve essere verificato sul codice fiscale dello **studio/società nel quale è esercitata in modo prevalente l'attività**.

Gli **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l'attività di **amministratore in società di capitali** sono **esclusi dal beneficio** in quanto il reddito percepito **non si configura come reddito prodotto dall'azienda**.

2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro

Il requisito va verificato in capo al **titolare della posizione individuale** e il reddito coincide con quello dichiarato nel **quadro RR, sezione I o II, del Modello Redditi PF 2020** (riferito all'anno 2019), comunque trasmesso entro la data di invio della domanda di esonero.

Gli iscritti alla **Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri** verificano il rispetto del limite facendo riferimento ai **redditi risultanti nel Modello Redditi PF** presentato entro la data di presentazione dell'istanza di esonero; assumono rilievo

3. Possesso della regolarità contributiva

solo i **redditi riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla Gestione**, compresi i redditi derivanti dalle **attività connesse** alle attività agricole.

La regolarità contributiva va verificata attraverso il **Durc**. La regolarità contributiva è **verificata d'ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021**. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai **versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021**.

Fatta eccezione per i medici, infermieri e altri operatori già collocati in quiescenza (la cui disciplina non è analizzata nel presente contributo), sono **esclusi dal beneficio in esame**:

- i **titolari di contratto di lavoro subordinato** (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità). **L'esonero, dunque, non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato**;
- i **titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità** o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.

Come chiarito nella [circolare Inps 124/2021](#), sono inoltre ritenuti **incompatibili** con l'agevolazione in esame:

- gli **assegni straordinari di accompagnamento alla pensione** erogati dai Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015) e l'**assegno di esodo** ([articolo 4 L. 92/2012](#));
- l'**indennizzo per cessazione di attività commerciale** (D.Lgs. 207/1996);
- gli **assegni vitalizi** già erogati dagli enti disciolti **Enpas, Istituto Postelegrafonici e Inadel**;
- le **rendite facoltative**, nonché l'indennità di cui all'[articolo 1, comma 179, L. 232/2016](#) (c.d. **Ape sociale**).

L'esonero parziale, come prima anticipato, **spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua** per ciascun richiedente; è tuttavia necessario ricordare che **sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro)** superati i quali **l'agevolazione individuale viene ridotta** in proporzione all'importo dell'esonero potenzialmente autorizzabile.

Contributi oggetto di esonero

Soggetti iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali

L'esonero ha ad oggetto i **contributi sul minimale di competenza del 2021**, con **scadenza entro il 31.12.2021**.

Sono quindi comprese la **I, II e III rata** della tariffazione **2021**, se scadenti entro il 31.12.2021.

Non sono di conseguenza oggetto di esonero:

- le somme con **scadenza di versamento dopo il**

31.12.2021,

– le **somme non di competenza del 2021.**

In merito è già stato evidenziato che, stante la suddetta limitazione, **gli importi oggetto di esonero sono comunque inferiori a 3.000 euro**, essendo le prime tre rate di **importo complessivo pari a 2.877 euro** per gli artigiani e **2.888 euro per i commercianti.**

L'esonero spetta al **titolare della posizione contributiva**, in misura pari alla somma delle contribuzioni oggetto di esonero riconducibili a **ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale Ago e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021.**

L'esonero ha ad oggetto i **contributi complessivi dovuti in acconto per l'anno 2021** e calcolati con aliquota complessiva pari al 25,98% (pertanto sia la quota di **Invaldità, vecchiaia e superstiti**, sia l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per la **tutela della maternità, paternità**, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera e l'aliquota pari allo 0,26% istituita dalla **normativa relativa all'Isagro**).

Il reddito da utilizzare per il calcolo degli acconti è quello indicato all'interno del **quadro RR, sezione II, del modello Redditi PF 2021** (relativo al 2020).

L'esonero ha ad oggetto la **contribuzione annuale tariffata con l'emissione 2021**, di competenza del medesimo anno con scadenza dei versamenti entro il 31.12.2021. Sono pertanto comprese la **I, II e III rata della tariffazione 2021 con scadenza entro il 31.12.2021.**

Soggetti iscritti alla Gestione separata

Soggetti iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Si ricorda, da ultimo, che il **riconoscimento pieno dell'accredito** ai fini della **prestazione pensionistica** e non pensionistica è **subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.** Nell'estratto conto contributivo la quota oggetto di esonero sarà dunque esposta con una **specifica nota** per evidenziare che la stessa è **accreditata con riserva di ulteriori attività di verifica.**

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta su beni strumentali: tardiva interconnessione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **credito di imposta maggiorato** sugli investimenti in beni strumentali nuovi **4.0** matura, una volta verificati tutti i requisiti obbligatori, nel momento in cui avviene l'**interconnessione** del bene.

È solo a partire dal **momento dell'interconnessione** che, infatti, in base all'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#), decorrono i termini di utilizzo del credito di imposta.

Affinché un bene possa essere **definito interconnesso** ([circolare 4/E/2017](#)) è necessario e sufficiente che:

1. **scambi informazioni con sistemi interni** (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, di altre macchine dello stabilimento, ecc.) **e/o esterni** (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia **identificato univocamente**, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Con riferimento ai **protocolli di interconnessione e indirizzamento**, oltre ai protocolli riconducibili a standard *de jure* – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC – UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazioni *wireless*) – possono ritenersi ammissibili **anche i protocolli riconducibili a standard *de facto*, o *market-driven***, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale ([circolare Mise 23.05.2018, n. 177355](#)).

Dal 2021 il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi

dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), in **tre quote annuali di pari importo** a decorrere **dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0, materiali e immateriali**, di cui all'[allegato A e B L. 232/2016](#) (investimenti di cui all'[articolo 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020](#)).

Nel caso in cui **l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo** a quello della loro entrata in funzione, il [comma 1062](#) dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) prevede che sia comunque possibile **iniziare a fruire del credito d'imposta "in misura ridotta"** dall'anno di entrata in funzione del bene, ovvero sia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" non 4.0 (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei **commi 1054 e 1055** della Legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d'imposta **"in misura piena"** maggiorata **a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione**.

Il **ritardo nell'interconnessione** è trattato nella [circolare 9/E/2021](#).

Nel caso in cui il **bene entri comunque in funzione**, pur senza essere interconnesso, il contribuente:

- può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure
- può decidere di **attendere l'interconnessione** e fruire del credito di imposta "in misura piena".

Nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta "in misura ridotta" a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione **dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza**.

Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi **suddiviso in un nuovo triennio** di fruizione di pari importo.

Ad **esempio**, ipotizzando che nel corso del 2021 si proceda all'acquisto e all'entrata in funzione di un bene agevolabile, con costo pari a 90.000 euro e, nel corso del **2022**, si proceda alla sua **interconnessione**:

- qualora l'impresa, nel corso del **2021** si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la **prima quota del credito spettante** ai sensi del **comma 1054** della Legge di bilancio 2021, pari a 3.000 euro (1/3 di 9.000 euro),
- a partire dal **2022** decorrerà il **triennio di fruizione del credito spettante**, ai sensi del **comma 1056**, e la quota annuale compensabile sarà pari a 14.000 euro [1/3 di 42.000 (45.000 – 3.000)].

Si evidenzia come la norma non contempli espressamente **alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso** e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari

per l'agevolazione debbano essere acquisiti.

Con la [risoluzione 27/E/2018](#) era stato chiarito che **l'effettiva implementazione dell'interconnessione del bene al sistema aziendale** e l'attestazione documentale delle caratteristiche tecniche, in periodi d'imposta tra loro diversi, non comportano il venir meno dell'agevolazione, ma determinano solo lo **slittamento in avanti** del *dies a quo* per la fruizione del maggior beneficio.

Pertanto, potendo **l'interconnessione** intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione, l'agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano **presenti nel bene già anteriormente** al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione **permanga per l'intero periodo di tempo** in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in rassegna (come ricordato dall'ultima [risposta all'istanza di interpello n. 394/2021](#)).

FINANZA AGEVOLATA

Credito d'imposta Canoni di Locazione - Evoluzione normativa di Golden Group - Ufficio Tecnico



Il DL 34/2020 ("DL Rilancio") ha introdotto un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rispetto alla sua prima formulazione, la norma sul credito d'imposta in questione ha subito molteplici modifiche, tra cui le ultime introdotte dalla Legge di Conversione del DL 73/2021 ("DL Sostegni bis"), che ha prorogato la misura e ne ha esteso il perimetro applicativo.

Per una più chiara comprensione di seguito la ripartizione nella due grandi macrocategorie: imprese turistiche ed altre imprese.

Imprese turistico – ricettive, Agenzie di viaggio e Tour operator

Le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator possono presentare domanda a valere sulla presente misura per i mesi che vanno **da Marzo 2020 a Luglio 2021**. Ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che, a prescindere dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla **sezione 55 del Codice ATECO**.

Tali soggetti hanno diritto all'agevolazione **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi** registrato nel periodo d'imposta precedente. La spettanza del credito d'imposta è inoltre subordinata alla **verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi**, che dovrà essere di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

La verifica deve essere effettuata confrontando ogni mese con il mese corrispondente dell'anno precedente. Quindi, può verificarsi che il requisito del calo del fatturato non risulti soddisfatto su tutto il periodo agevolabile, con la conseguenza che l'incentivo spetterà solo

per alcune mensilità.

Il bonus è riconosciuto nella misura del **60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili** ad uso non abitativo e del **50% dell'importo del canone per i contratti di affitto d'azienda**. Nel caso in cui vengano stipulati due contratti differenti relativamente alla stessa struttura, uno per la locazione dell'immobile e uno per l'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Altre imprese

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'agevolazione è riconosciuta in relazione ai canoni versati nei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di ottobre, novembre e dicembre 2020** (questi ultimi solo nei casi specifici sottoindicati) e da **gennaio 2021 fino a maggio 2021**.

Condizioni	Periodo marzo-giugno 2020	Periodo ottobre-dicembre 2020 <u>(solo per alcune categorie *)</u>	Periodo gennaio-maggio 2021
Limite Ricavi/Compensi nel 2019	5.000.000€ (per le attività di commercio al dettaglio tale limite può essere superato)	Senza limite	15.000.000€ (per le attività di commercio al dettaglio tale limite può essere superato)
Calo Fatturato/Corrispettivi	50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019	50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019	30% dell' <u>ammontare medio mensile</u> del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020

*Il credito d'imposta spetta, per i mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020, esclusivamente:**

- alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui **all'Allegato 1** al DL 137/2020 "Ristori" (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020), ovunque abbiano la propria sede;
- alle imprese operanti nei settori riportati **nell'Allegato 2** al DL 137/2020 convertito, nonché alle imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator

(codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di **massima gravità e da un livello di rischio alto**.

Il credito d'imposta spetta nella misura del **60%** dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e del **30%** dell'importo del canone per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Limitatamente alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l'agevolazione spetta nella misura del **20%** nel primo caso e del **10%** nel secondo, per i mesi da marzo a giugno 2020.

Infine, sempre limitatamente a questa categoria, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, per le aziende con ricavi o compensi superiori a 15 milioni di euro nel 2019, credito d'imposta spetta nelle misure del **40%** per i canoni di locazione e del **20%** per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda.

Fruizione del Credito d'Imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite F24, **successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni**. Il pagamento del canone è ammissibile sia in caso di **pagamento anticipato** nell'anno precedente sia nel caso in cui venga effettuato **nell'anno successivo**. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Fino al 31 Dicembre 2021 i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti al locatore o al concedente o ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, è utilizzabile per la compensazione del credito d'imposta, anche a seguito delle nuove disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione.

Come si evince da quanto riportato nel presente articolo, la misura in oggetto prevede molteplici aspetti da tenere in considerazione. Per tale motivo è opportuno affidarsi ad un professionista per l'analisi che deve essere fatta.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Via Libera Cloud il software integrato con i servizi Euroconference di TeamSystem



Gestisci in modo semplice e integrato
adempimenti e dichiarazioni



Scopri di più

TeamSystem ViaLibera Cloud: è la soluzione modulare in *cloud* che ti permette di gestire in modo integrato gli adempimenti contabili, fiscali e di bilancio.

Con i vantaggi del *Cloud*, risparmi costi fissi, lavori tranquillo e ti dedichi ad attività a maggior valore aggiunto per i tuoi clienti, tutto con la massima efficienza e maggiore flessibilità.

TeamSystem ViaLibera Cloud ed Euroconference: strumenti di lavoro e informazione professionale integrati in un'unica soluzione.

News quotidiane in primo piano, scadenze fiscali sempre sotto controllo, approfondimenti di Euroconference Evolution accessibili da ogni contesto applicativo.

[SCOPRI DI PIÙ...](#)

ENOGASTRONOMIA

Il peperone di Carmagnola: eccellenze italiane e turismo

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Il **peperone di Carmagnola** prende il nome dal popoloso centro che si trova ad una trentina di chilometri da Torino. Questo paese, decorato da campi colorati di peperoni rossi, gialli e verdi di stazza quadrata, ha preso il suo nome dal **Conte di Carmagnola**. Lo sventurato capitano di ventura si mosse proprio da queste terre, dopo la vittoria nella battaglia di Maclodio, prima di venir decapitato nel 1432 dalla Serenissima Repubblica di Venezia, sicura di un ennesimo cambio di bandiera del prezzolato Capitano.

Così il povero Conte non ebbe la possibilità di conoscere il peperone che avrebbe reso famosa la sua terra dopo di lui.

Il Carmagnola e tutte le tipologie di peperoni ora presenti in Italia sono i discendenti di quel coloratissimo ortaggio che sbarcò dalla caravella di **Cristoforo Colombo** dopo la scoperta dell'America nel 1492.

Il grande navigatore genovese scoprì il peperone nell'isola che battezzò come Hispaniola, la moderna Haiti.

Ma il vecchio continente ci mise un po' a fidarsi del peperone che, come il cugino pomodoro, sono entrambi della famiglia delle solanacee, fu usato per molto tempo solo come pianta ornamentale.

A quel tempo, infatti, le persone erano più avvezze all'uso di ornamenti esotici che ad integrare le loro diete con vitamine, betacarotene e antiossidanti.

Ci volle più o meno un secolo prima che il pepe d'India entrasse nell'alimentazione comune in Europa.

E solo dalla metà del 1600 che il peperone iniziò ad essere presente nelle ricette di cuochi famosi e misconosciuti.

Di secolo in secolo il destino del peperone si è compiuto in cucina: fritto, spellato, grigliato, in agrodolce, ripieno, al forno, con i rigatoni, col pollo, con il merluzzo in cartoccio. In ogni sua cottura il peperone è eccellente in tutte le sue tre versioni di colore: giallo, verde e rosso.

Consapevole di essere speciale, il peperone, per chi lo apprezza, letteralmente si scioglie come nella peperonata, nella bagna cauda, nel sugo per condire le penne e perfino nel gelato.

Chi non ci crede deve fare un salto a Carmagnola nei giorni della **sagra del peperone** per vedere una festa di colori e provare una rivoluzione di sapori. **Peperò** si svolge da 72 anni l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre.

Il peperone di Carmagnola oggi è un'eccellenza gastronomica piemontese (cosa sarebbe la bagna cauda senza peperoni?) che il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari ha inserito nel registro dei Prodotti alimentari tipici italiani (Pat).

L'effimera fama dei cibi alternativi ed etnici, una tendenza che si è affermata dopo Expo 2015, è passata di moda velocemente, lasciando il posto all'interesse e alla riscoperta dei prodotti tipici italiani, in particolare a quelli contraddistinti da marchi di denominazione nei quali rientrano anche i **PAT**.

Cibo e territorio sono stati un traino in crescita per il turismo anche nel 2020, come confermato anche dalla nona edizione dell'**Osservatorio Immagino di GS1 Italy** che ha dimostrato quanto le specialità regionali italiane stiano vivendo un momento particolarmente felice e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

